COMUNE DI DOLO

BANDO DI CONCORSO ANNO 2026 PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Il Comune indice il presente bando di concorso per l'anno 2026 per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.
Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.
Coloro i quali hanno già presentato istanza nell'anno precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1) Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 L.R. n. 39/2017).

La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".
I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando di concorso (L.R. n.18/2026 art. 7 - sentenza Corte Costituzionale n. 67 del 22/04/2024);
b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici "di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. *E' sempre ammessa la facoltà delle amministrazioni competenti di richiedere ai soggetti che presentano domanda di acquisire idonea certificazione comprovante la non titolarità di diritti di cui alla presente lettera, mediante la certificazione ISEE o mediante certificazione rilasciata dalle competenti autorità diplomatiche e consolari* (art.7 L.R. 18/2026 co.2.)";
d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 22.990,00 come stabilito con Decreto della Giunta Regione del Veneto n. 11917 del 16 marzo 2026;
f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia *residenziale pubblica assegnato nonché non averne abusivamente mutato la destinazione d'uso.*
f bis) non aver adibito l'alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato;
f ter) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia residenziale pubblica e non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo;
f quater) non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
f quinquies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui al presente articolo, nonché alle condizioni di cui all'articolo 28;
f sexies) non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a) e b);
f septies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo

32, comma 1, lettere c), g), h), i) e, nel caso di cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga.".
I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di scadenza del bando di concorso, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.
Per nucleo familiare si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente *e qualora si tratti dei soggetti di cui al precedente capoverso (co.2 art. 26 L.R. 39/2017) se la stabile convivenza, dimostrata nelle forme di legge, abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando (art.8 L.R. 18/2026).*

2) Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 L.R. n. 39/2017).

La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e modificato con il regolamento n. 4 del 19/12/2019, pubblicato il 20/12/2019 e con il regolamento n. 1 del 28/04/2026, pubblicato il 30/04/2026, e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

<u>Condizioni soggettive:</u>

a) situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:

- indicatore ISEE-ERP da 00,00 a 2.000,00	punti 5
- indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00	punti da 5 a 1

b) presenza di persone anziane di età:

- compresa fra anni 65 e anni 75	punti da 1 a 3
- oltre i 75 anni	punti 3

c) presenza di persone con disabilità:

1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*)	punti 3
2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 (*)	punti 5

() Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.*

d) genitore solo con figli a carico:

1. per figli minorenni:	
- da 1 a 3	punti da 2 a 5
- oltre i tre figli	punti 5
2. per figli maggiorenni:	
- da 1 a 3	punti da 1 a 3
- oltre i tre figli	punti 3

e) nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiamo contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:

1. senza figli	punti 3
2. con figli minori di età inferiore a quattro anni	punti 7
3. con figli minori di età superiore a quattro anni	punti 5

f) residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto:

- da dieci a trenta anni	punti da 0,3 a 1
- oltre i trenta anni	punti 1
g) emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza	punti 2
h) anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni da 1 a 5 anni	punti da 1 a 5

<u>Condizioni oggettive:</u>

a) condizioni abitative improprie dovute a:

1. dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	punti 10
2. coabitazione con altro o più nuclei familiari	punti 1
3. presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio	punti 2
4. sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)	punti da 2 a 4
5. alloggio antigienico	punti 2

b) rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le

cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate punti 12
c) mancanza di alloggio da almeno un anno punti 14

Ulteriori condizioni stabilite dal Comune, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 28, comma 2, della L.R. n. 39/2017 con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio Approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29.04.2021

a) Anzianità di residenza nel Comune di Dolo:
da 1 a 5 anni punti 1
da 5 a 10 anni punti 3
da oltre 10 anni punti 4

Riserve ai sensi degli artt. 29 e 30 della L. R. Veneto n. 39/2017

ART. 29: a favore delle forze dell'ordine in servizio nel Veneto 10%
ART. 30: a favore di coloro che non hanno compiuto il 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando 8%
a favore delle giovani coppie (come definite dall'art. 30, comma 1, lett. B), della citata normativa regionale 8%
a favore delle famiglie costituite da un unico genitore con uno o più figli a carico, come previsto dall'art. 30 della L.R. 39/2017 8%

3) Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione.

La domanda, redatta su apposito modello, approvato con D.G.R. n 1173 del 07.08.2018 o mediante utilizzo della procedura informatica cui all'articolo 49, comma 1, lettera e) della legge regionale 3.11.2017, n. 39;
Le domande possono essere presentate con le seguenti modalità:

- con appuntamento in presenza per la compilazione della domanda informatica con l'assistenza del personale PREPOSTO, presso lo Sportello sito all'interno del Centro "A. Bosello" in Via Zinelli n.25 -30031 Dolo. Per prenotare l'appuntamento chiamare il numero 0497991007 dal lunedì al giovedì dalle 09.30 alle 17.00, cui risponderà il Dott. Fabio Girotto. Prima della compilazione del modulo on-line il richiedente deve sottoscrivere, direttamente presso l'ufficio preposto, una delega per la compilazione della domanda.

Si raccomanda la massima puntualità all'appuntamento a cui può presenziare un unico membro del nucleo famigliare.

- presentazione della domanda on line da parte dei cittadini mediante autenticazione tramite SPID (sistema pubblico di identità digitale) direttamente sul portale della Regione Veneto all'indirizzo: *https://erp.regione.veneto.it/Home/LoginSpid* e seguire le istruzioni fornite dalla piattaforma. (Il cittadino che presenta autonomamente la domanda on line sul portale della Regione Veneto attraverso l'autenticazione SPID dovrà confermare, mediante apposito segno di spunta che gli obblighi relativi al pagamento dell'imposta di bollo sono stati assolti inserendo l'identificativo della marca da bollo da Euro 16,00.)

N.B. L'inserimento del numero della marca da bollo è vincolante ai fini della presentazione della domanda.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigenicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio (*);
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti (*);
- documentazione attestante la condizione di emigrato;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale (*);
- **verbale di conciliazione giudiziaria (*);**
- ordinanza di sgombero (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

Sarà disponibile, presso la sede distaccata dell'Ufficio Servizi Sociali, in via Zinelli n.25, uno Sportello apposito per la raccolta e aiuto compilazione delle domande di alloggio, ogni MARTEDI' dalle ore 09:00 alle ore 17:00, nel periodo dal 03.11.2026, al 16.12.2026.

Termine per la presentazione delle domande.
Le domande dovranno essere presentate nei 45 giorni successivi alla data di pubblicazione dello stesso, (dalle ore 9.00 di martedì 03.11.2026 alle ore 23:59 di giovedì 17.12.2026 qualora la domanda sia presentata on line tramite spid, o entro le ore 17:00 del 15.12.2026 presso la sede dello Sportello sito in Via Zinelli n. 25 a Dolo mediante apposito appuntamento prenotato con le modalità di cui all'art.3)
Alla domanda va applicata nr. 1 marca da bollo da € 16,00.

4) Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria.
Il Comune che ha indetto il bando, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300. A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di invio della domanda risultante dal protocollo dell'ente.
In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3.11.2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n.1119 del 31.7.2018.
Nella graduatoria, sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.
Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.
Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.
La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3.11.2017 n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.
La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi. La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

5) Modalità di assegnazione degli alloggi.
L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017. n.39.
L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 70 del 19 giugno 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di handicappati gravi.

6) Modalità per la determinazione dei canoni di locazione.
Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi del regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 13 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n.1119 del 31.7.2018 e ss.mm.ii..

7) Pubblicità del Bando
Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima diffusione della pubblicità nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

8) Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/16, il Comune di Dolo informa che i dati personali sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi previsti nel presente procedimento e per adempire a prescrizioni previse dalla legge, nonché per finalità di verifica autocertificazioni, pubblicazione in albo pretorio o amministrazione trasparente e per archiviazione e conservazione entro i tempi previsti dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. c) ed e) del suddetto Regolamento UE 679/16.
Gli interessati possono esercitare in ogni momento i diritti previsti dallo stesso Regolamento.
I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati (DPO), nonché il modello completo di informativa sono pubblicati sulla sezione privacy del sito web del Comune di Dolo.
Il conferimento dei dati è necessario per il corretto svolgimento dell'istruttoria.
L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali; il mancato conferimento non consentirà l'evasione dell'istanza.

La Resp.le del Settore VI
Dott.ssa Elisabetta Sedona